



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

INTERPELLANZA

N. 560

Attuazione legge regionale 9 novembre 2016

Presentata dal Consigliere regionale:

ROSSI DOMENICO (primo firmatario) 04/01/2021

Presentata in data 04/01/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO: Attuazione legge regionale 9 novembre 2016

Premesso che

- In data 9 novembre 2016 è stata approvata la legge regione n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che disegna un riordino del settore dell'attività estrattiva, incentivando il riutilizzo degli inerti e armonizzando l'attività di coltivazione di cava con il rispetto dell'ambiente e della legalità;
- La norma consente alle imprese di programmare lo sviluppo all'interno di un quadro sostenibile definito dalla Regione attraverso una programmazione a livello unico regionale e in un contesto il più possibile libero da ingerenze illecite;

Considerato che

- L'articolo 30 comma 7 della legge in questione determina che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approvi un regolamento che definisca gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava;
- Il regolamento per il riempimento dei vuoti di cava si pone l'obiettivo di tutelare la qualità delle acque sotterranee, scongiurare danni ambientali, garantire la qualità ambientale, tutelare la salute umana, tracciare i materiali conferiti e, ove necessario, la loro localizzazione;

Considerato altresì che

- all'Articolo 36 della norma si determina che la vigilanza sul settore è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione. Al comma 2 si precisa che le Province e la Città Metropolitana di Torino devono provvedere all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto;
- Al comma 4 dell'articolo 36 si legge: "Se la Città metropolitana di Torino o le province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive. In tale caso, fino all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, gli oneri spettanti alla Città metropolitana di Torino o alle province di cui all'articolo 26, comma 6, sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento";
- Il servizio di vigilanza e controllo delle cave in piemonte in capo a Regione, Città metropolitana di Torino e Province, secondo il comma 11 del già citato articolo 36 avviene attraverso un'attività ispettiva pianificata annualmente;

Ritenuto che

- Per consentire alla legge regionale di assolvere i propri obiettivi di pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché di tutela e salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali, sia necessario attuare la norma in ogni sua parte;

INTERPELLA

la Giunta regionale,

Per conoscere:

- quando intende adottare il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7;
- quali enti hanno redatto i piani per l'attività di ispezione annuale di cui al comma 11 dell'articolo 36 per gli anni 2019 e 2020;
- quanti servizi di vigilanza (art. 36, comma 2) sono attivi in Regione Piemonte.